COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI

Art. 2

Iniziativa delle leggi regionali

Lo Statuto regionale deve contenere norme sulla iniziativa delle leggi regionali. L'iniziativa spetta alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio regionale, ai Consigli comunali, in numero non inferiore a 5, e ai Consigli provinciali. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi regionali mediante presentazione di un progetto redatto in articoli. Lo Statuto regionale determina il numero di elettori, iscritti nelle liste elettorali politiche della Regione, necessario per la presentazione del progetto. In ogni caso esso non puo' essere inferiore a 3000 ne' superiore a 15.000.

Versione in vigore dal 18 marzo 1953, non più in vigore dal 9 gennaio 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione e funzionamento degli organi regionali
Estremi	Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Titolo	I — Statuti regionali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-e-funzionamento-degli-organi-regionali/art-2-iniziativa-delle-leggi-regionali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it